REGOLAMENTO (CEE) N. 2501/71 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1971

che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità di acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che il regolamento n. 785/67/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1967, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2214/70 (4) ha fissato le quantità minime al di sotto delle quali l'organismo d'intervento non accetta l'offerta, tenendo conto da un lato della proporzione delle differenti qualità nella produzione totale d'olio d'oliva vergine e, dall'altro lato, della struttura dell'industria di trasformazione delle olive e delle sanse ;

considerando che poiché il prezzo d'intervento è fissato nella fase del commercio all'ingrosso, è opportuno fissare le quantità minime ad un livello che si avvicini il più possibile alle qualità, oggetto di trasformazioni, a questo stadio ;

considerando che ai termini dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 785/67/CEE gli oli d'oliva vergini extra e fini aventi caratteristiche organolettiche particolari beneficiano di una maggiorazione supplementare ; che la produzione di tali oli è molto limitata ; che inoltre, per gli oli vergini fini, le caratteristiche di cui sopra sono suscettibili di deteriorarsi in un periodo relativemente breve ; che è di conseguenza opportuno sopprimere la maggiorazione supplementare ;

considerando che l'esperienza ha dimostrato il verificarsi di talune variazioni negli scarti constatati sul mercato tra le diverse qualità di oli ; che è di conseguenza opportuno modificare l'allegato del citato regolamento al fine di tenere conto di tali variazioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento n. 785/67/CEE è sostituito dal seguente testo :

« Ciascun detentore d'olio d'oliva d'origine comunitaria di cui all'articolo 1, può offrire detto olio all'organismo d'intervento.

Ogni partita offerta deve concernere come minimo le quantità seguenti :

— 500 kg, se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1 a) o b) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE ;

— 1.000 kg se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1 c) dello stesso allegato ;

— 2.000 kg se l'olio offerto rientra nella qualità di cui al punto 1 d) del suddetto allegato o se la partita offerta è frazionata in due o più parti delle differenti qualità elencate al punto 1 dello stesso allegato ;

— 5.000 kg se l'olio offerto rientra nella qualità di cui al punto 4 del suddetto allegato. »

Articolo 2

L'allegato del regolamento n. 785/67/CEE è sostituito con l'allegato al presente regolamento.

Articolo 3

Sono soppressi l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 8, secondo comma del regolamento n. 785/67/CEE.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.
(3) GU n. 264 del 31. 10. 1967, pag. 11.
(4) GU n. L 240 del 31. 10. 1970, pag. 67.

ALLEGATO

Denominazione e qualità nel senso dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore in acidi grassi liberi, espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi di olio)	Maggiorazioni u.c./100 kg	Riduzioni u.c./100 kg
Olio vergine extra	14	
Olio vergine fine	7	
Olio vergine semifino	—	—
Olio vergine lampante 1°		4,60
Olio vergine lampante 8°		11,60
Altri oli vergini lampanti :		
— da più di 1° fino a 8° d'acidità		aumento della riduzione di 0,10 u.c. per ogni decimo di grado di acidità in più
— più di 8° di acidità		aumento della riduzione di 0,14 u. c. per ogni decimo di grado di acidità in più
Olio di sansa d'olive 5° di acidità		43,—
Altri oli di sansa d'olive	Diminuzione o aumento della riduzione di 0,08 u.c. per ogni decimo di grado di acidità in più o in meno	